

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO E PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

VERBALE N. 24 DEL 25/03/2025

L'ANNO **2025** IL GIORNO 25 DEL MESE DI **MARZO** ALLE ORE 18:08 in collegamento telematico, regolarmente convocata, si è riunita la Commissione Locale per il Paesaggio dell'Unione di Comuni della Grecìa Salentina, istituita con Delibera di Giunta dell'Unione n. 21 del 28/09/2010 e atti successivi e autorizzata dalla Regione Puglia con Deliberazione G. R. n. 2588 del 30/11/2010

LA COMMISSIONE RISULTA COSÌ COMPOSTA

(Determinazione n. 3 dell'11/09/2024)

1. **FRANCESCO LONGO**, architetto, componente esperto nell'ambito della disciplina *“Tutela paesaggistica, storia dell'arte e dell'architettura con particolare riguardo alla progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e culturali”*, in possesso di *specificata e qualificata esperienza nella V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) di piani e programmi, ai fini dell'esercizio della delega ai comuni di cui alla L.R. 44/2012;*
2. **CAVALLO VINCENZO**, architetto, componente esperto nell'ambito della disciplina *“Pianificazione urbanistica e territoriale, con particolare riguardo alla pianificazione del territorio a orientamento ambientale”*,
3. **ALESSANDRO RIZZO**, dottore in Conservazione dei Beni Archeologici, Architettonici e Ambientali, specializzato in Archeologia Classica, componente esperto nell'ambito della disciplina *“Storico-artistiche, con particolare riguardo ai beni culturali, all'archeologia, alla storia del territorio”*;
4. **DONATO STIFANI**, geologo, componente esperto nell'ambito della disciplina *“Scienze della terra, con particolare riguardo alla geologia e geomorfologia”*,
5. **PIERLUIGI SCAFIZZARI**, dottore in Scienze agrarie, componente esperto nell'ambito della disciplina *“Biologiche, agrarie e forestali, con particolare riguardo alla botanica e all'ecologia”*.

Partecipa ai lavori senza diritto di voto il RUP, arch. Annalisa Malerba in funzione di relatore.

Verificata la validità della seduta con la presenza di oltre la metà dei suoi membri, ed esattamente dei seguenti componenti:

FRANCESCO LONGO
CAVALLO VINCENZO
ALESSANDRO RIZZO

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

DONATO STIFANI

PRESENTE

PIERLUIGI SCAFIZZARI

PRESENTE

La Commissione, composta dai membri presenti, procede a visionare la documentazione inoltrata dalla sig.ra Chebotarev Elizabeth, in qualità di proprietaria, acquisita in data 21/11/2024 (prot. n. 989), e le successive integrazioni acquisite in data 17/12/2024 (prot. n. 1096) e in data 28/02/2025 (prot. n. 63), relativa all'intervento di realizzazione di una residenza rurale con annesso rustico a servizio del fondo ubicato in località "Grottelle", nel comune di Carpignano Salentino, a firma dell'arch. Luigi Gallo.

La Commissione, esaminati gli elaborati progettuali inviati, a maggioranza esprime parere **CONTRARIO**, per le seguenti motivazioni:

"L'art.79 delle NTA del PPTR "Prescrizioni per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico", al punto 1.3, stabilisce che per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nell'area interessata da dichiarazione di notevole interesse pubblico, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute negli Elaborati del PPTR "Linee guida" 4.4.4, 4.4.6, 4.4.1, ecc.

Si ritiene che la morfologia edilizia dei manufatti di progetto non sia coerente col morfotipo rurale tradizionale e con gli indirizzi contenuti nelle linee guida del PPTR e che pertanto possa comportare impatti negativi nel contesto territoriale e paesaggistico, in quanto altera la percezione del paesaggio rurale ed innesca processi di frammentazione ed artificializzazione, compromettendo la tutela e valorizzazione dei caratteri identitari propri del contesto paesaggistico di intervento, ponendosi in contrasto con le finalità ed i valori paesaggistici del PPTR."

L'arch. Cavallo, nel condividere il parere espresso a maggioranza dalla Commissione rileva inoltre quanto segue:

1. Risulta esserci una dissonanza tra una destinazione di zona del PRG "E1" "Agricole normali" e quella dichiarata dal tecnico nella relazione tecnico-agronomica che risulta essere anche "E2" "Zone agricole ad impianto arboreo";
2. Nella modulistica regionale non è presente l'atto col quale sono stati autorizzati i lavori già realizzati, come dichiarato dal tecnico nella relazione tecnico-agronomica nonché l'autorizzazione paesaggistica, unitamente all'assenza della denominazione dell'allegato all'interno del quale il contenuto degli elaborati è rintracciabile;
3. Gli interventi realizzati non risultano essere compatibili con l'art.66, 67 e 28 delle vigenti norme previste dal PRG;

Del che è verbale.

I Componenti

FRANCESCO LONGO

CAVALLO VINCENZO

ALESSANDRO RIZZO



UNIONE DEI COMUNI DELLA **Grecìa** SALENTINA

DONATO STIFANI

PIERLUIGI SCAFIZZARI
